

STATUTO

Dell'Associazione di Promozione Sociale "FILOSOFI...AMO"

Art. 1 - DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

E' costituita in PERUGIA, ai sensi della legge 383/00 e della normativa vigente in materia, l'Associazione di Promozione Sociale di seguito denominata "FILOSOFI...AMO".

L'Associazione ha sede legale in Perugia, in _____.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria (viene trasferita con delibera del Consiglio Direttivo), ma l'obbligo di comunicazione agli Uffici competenti.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, nonché dalle norme del codice civile in tema di Associazioni, ed ha durata illimitata nel tempo.

Art. 2 – OGGETTO

L'Associazione "FILOSOFI...AMO" non ha fini di lucro, è apartitica e aconfessionale e si ispira ai seguenti principi: democraticità della struttura; elettività e gratuità delle cariche sociali; tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale nonché delle tradizioni locali; ricerca e promozione culturale; diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica, nonché delle relazioni sociali; sviluppo del turismo sociale.

Art. 3 – ATTIVITA'

L'Associazione "FILOSOFI...AMO" per il raggiungimento dei suoi fini può altresì: aggregare i cittadini su problematiche della vita civile, sociale e culturale; contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà nei progetti e nella realizzazione di temi di sviluppo civile e sociale della collettività; favorire lo sviluppo della collettività mediante la partecipazione; collaborare, anche attraverso l'esperienza gestionale, alla crescita culturale dei singoli e della collettività; incoraggiare comportamenti virtuosi volti ad una maggiore vivibilità e sicurezza della zona.

L'Associazione, in particolare, si propone di aggregare privati cittadini, artigiani, imprenditori, commercianti e professionisti, al fine di tutelare e promuovere ogni tipo di attività culturale, ricreativa e sociale, tendente alla valorizzazione di Via dei Filosofi e delle zone limitrofe ed adiacenti.

Scopo dell'Associazione è anche quello di favorire la salvaguardia ed il monitoraggio: della viabilità, dei trasporti pubblici e degli aspetti urbanistico - igienico - ambientali di Via dei Filosofi e delle zone limitrofe ed adiacenti, unitamente alle zone verdi del quartiere e delle zone limitrofe ed adiacenti.

A tal fine l'Associazione, nel rispetto della normativa vigente, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi che si prefigge, anche in collaborazione, ove necessario, con gli Enti locali o la partecipazione di altre Associazioni, Società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'associazione può inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e compiere qualsiasi operazione, economica o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L'Associazione può, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fini di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

Art. 4 – SOCI

All'Associazione "FILOSOFI...AMO" possono partecipare, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto, ne condividono lo spirito e gli ideali, ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche, purché maggiorenni, sia le persone giuridiche, sia le Associazioni di fatto, mediante domanda scritta.

Sulle domande di nuove adesioni si esprime, senza obbligo di motivazione scritta, il Consiglio Direttivo. Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci si dividono in:

- SOCI FONDATORI: le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo. Essi sono tenuti al sostegno dell'Associazione mediante il versamento della quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo;
- SOCI ORDINARI: le persone fisiche o giuridiche che aderiscono all'Associazione con l'impegno di versare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
- SOCI SOSTENITORI: tutti coloro che contribuiscono, gratuitamente o mediante conferimento in denaro o in natura, agli scopi e alle finalità dell'Associazione, senza partecipare alla vita dell'Associazione medesima in maniera coordinata con gli altri Soci;
- SOCI ONORARI: persone fisiche e giuridiche, Enti o Istituzioni che abbiano acquisito particolari meriti per l'opera o l'attività svolta in favore dell'Associazione; essi sono esonerati dal versamento delle quote annuali.

Art. 5. DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I Soci Fondatori ed Ordinari hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Essi hanno diritto altresì di essere informati sulle attività dell'Associazione e devono versare, nei termini stabiliti, la quota sociale fissata.

L'attività dei Soci è svolta a titolo gratuito. Solo in casi di particolare necessità e previa delibera del Consiglio Direttivo è consentito all'Associazione il ricorso a prestazioni di lavoro autonomo e/o all'assunzione di dipendenti, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività per le quali è stato conferito ai Soci apposito incarico. I Soci sono tenuti altresì ad osservare le disposizioni statutarie ed eventuali regolamenti interni, nonché le direttive e le delibere emanate dagli organi dell'Associazione.

I Soci svolgono la propria attività nell'ambito ed in favore dell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, in ragione delle disponibilità personali.

Art. 6 – DECADENZA DA SOCIO

La qualità di socio decade per:

- DECESSO;
- MANCATO PAGAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE: la decadenza avviene tramite delibera del Consiglio Direttivo, trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
- RECESSO ED ESCLUSIONE: oltre che nei casi previsti dall'art.2437 C.C., il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto palese e dopo avere preso atto delle motivazioni dell'interessato.

La quota associativa è nominativa.

Art. 7 – ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 8 - ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 9 – ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci Fondatori ed Ordinari, ognuno dei quali ha diritto ad un voto.

Essa è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto, recapitato a mano o per posta ordinaria o per posta elettronica, da inviare almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea e contenente l'ordine del giorno dei lavori. Nell'avviso suddetto deve essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno stabilito per la prima.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un quinto dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, su richiesta di un terzo dei Consiglieri in carica.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e/o lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente dell'Associazione, che si avvale di un Segretario verbalizzante, ed ha anche i seguenti compiti:

- approvare nei termini il Bilancio preventivo ed il Bilancio consuntivo, proposti dal Presidente dell'Associazione;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- eleggere il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandatole per Legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 - VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza degli associati presenti o rappresentati nell'adunanza. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.

Ogni Socio può portare un massimo di tre deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese per alzata di mano, tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

L'Assemblea straordinaria è valida, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei Soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati. Essa approva eventuali modifiche allo Statuto e delibera con decisione a maggioranza semplice dei Soci intervenuti.

Quando si tratta, invece, di deliberare sullo scioglimento anticipato dell'Associazione, l'Assemblea, per essere valida, deve essere costituita, tanto in prima quanto in seconda convocazione, almeno dalla metà più uno degli associati e le deliberazioni relative devono essere prese da un numero di associati che rappresentino la maggioranza di voti attribuiti a tutti gli associati.

Art. 12 – VERBALIZZAZIONE

Il contenuto delle riunioni assembleari è riassunto in un Verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente. Il Verbale, così sottoscritto, viene inviato via e-mail a tutti i Soci. Ogni socio ha diritto di consultare il Verbale e di trarne copia.

Art. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari minimo di cinque fino ad un massimo di quindici membri, eletti dall'Assemblea tra i soci Fondatori e Ordinari, di cui almeno cinque devono essere Soci Fondatori. La maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo deve essere residente nel territorio di interesse e di competenza dell'Associazione (Via dei Filosofi, zone limitrofe ed adiacenti).

I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In deroga, il primo Consiglio Direttivo avrà durata fino al 31 dicembre 2015.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il Socio o i Soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi Consiglieri decadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Al Consiglio Direttivo, validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti, spetta di compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione e quelli di straordinaria amministrazione demandati dall'Assemblea; redigere il Bilancio preventivo ed il Bilancio consuntivo; assumere tutti i provvedimenti necessari per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione; dare esecuzione e operatività agli indirizzi programmatici assembleari; demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro o comitati lo studio di problemi specifici.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente dell'Associazione. Nomina al proprio interno il Tesoriere ed il Segretario.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta se ne verifichi l'opportunità e quando ne faccia richiesta scritta almeno 1/3 dei componenti il Consiglio stesso. Ogni componente del Consiglio Direttivo deve ricevere la convocazione della riunione almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione medesima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo è convocato nelle ventiquattro ore precedenti.

La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica o telegramma. La convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno. Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. La riunione è presieduta dal Presidente in carica o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio, più anziano per partecipazione all'Associazione.

Le delibere consiliari sono prese con la maggioranza dei voti dei presenti (in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione) .

Art. 14 – PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione; presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; sottoscrive le delibere consiliari e tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; convoca l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo sia per le sedute ordinarie che straordinarie e dura in carica tre anni (fatto salvo quanto previsto per la durata del primo Consiglio).

Il Presidente può assumere nell'interesse dell'Associazione quei provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo, nel caso ricorrano motivi di necessità e di urgenza, con l'obbligo di riferire circa l'attività svolta, in occasione della prima riunione consiliare utile.

Al Presidente spettano i poteri della gestione ordinaria dell'Associazione.

In particolare compete al Presidente di proporre all'Assemblea il Bilancio preventivo ed il Bilancio consuntivo, da approvare entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale; vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione; partecipare ai gruppi di lavoro o comitati operativi, tecnici e scientifici cui vengono demandate particolari attività. In caso d'indisponibilità ovvero di assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente, lo stesso è sostituito dal Vice Presidente. Il suo compito è svolto a titolo gratuito.

Art. 15 - PATRIMONIO E GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione sono costituite da:

- a) contributi e quote associative;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti, di Istituzioni sia pubbliche che private, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi derivanti da cessioni di beni e servizi da parte dei Soci e da terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche e di natura commerciale, artigianale o agricola svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali dei Soci e di terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al finanziamento dell'associazione, quali eventi e sottoscrizioni a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra i Soci anche in forma indiretta.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili e avanzi di gestione nonché fondi o quant'altro, durante la vita dell'associazione, avendo l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

L'Associazione è tenuta per almeno 10 anni alla conservazione di tutta la documentazione concernente l'attività svolta con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti dalle fonti sopra elencate.

Art. 16 - IL TESORIERE ED IL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di curare la gestione economica dell'Associazione. A tal fine:

- assicura l'ordinaria contabilità;
- cura la tenuta dei libri contabili;
- redige il bilancio consuntivo;
- predispone il progetto di bilancio preventivo.

Il Collegio dei Revisori non è un organo necessario e, pertanto, può essere nominato solo su specifica e diretta delibera, a maggioranza semplice, dell'Assemblea.

Il Collegio dei Revisori, se istituito, è composto da tre Soci e ha il compito di accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigere una relazione che accompagni i bilanci annuali, accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei titoli di proprietà sociale.

I singoli revisori potranno, se necessario, procedere a verifiche e controlli in qualsiasi momento.

Art. 17 – SCIoglimento

In caso di scioglimento il patrimonio residuo dell'Associazione non può essere diviso tra i Soci e, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, è interamente devoluto ad altre Associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

Art. 18 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dalla legge 383/2000, dal codice civile e dalla normativa vigente in materia.